

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2014¹,
decreta:

I

Le legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1

¹ Chiunque tiene in esercizio o intende tenere in esercizio impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente. Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicurezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme.

Art. 10e cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3

¹ Le autorità informano oggettivamente il pubblico sulla protezione dell'ambiente e sullo stato del carico inquinante nonché sul consumo delle risorse naturali e sul loro uso efficiente, in particolare:

³ I servizi della protezione dell'ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione in merito a comportamenti rispettosi dell'ambiente e improntati all'uso efficiente delle risorse e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

Titolo prima dell'art. 10h

Capitolo 5: Uso delle risorse naturali

Art. 10h

¹ La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni provvedono alla salvaguardia delle risorse naturali. Perseguono l'obiettivo a lungo termine di un uso

¹ FF 2014 1627
² RS 814.01

più efficiente delle risorse, al fine di ridurre in modo determinante anche il carico inquinante; tengono altresì conto del carico inquinante causato all'estero.

² A tali fini la Confederazione gestisce una piattaforma sull'economia verde. Al riguardo collabora con i Cantoni e con organizzazioni nazionali e internazionali dell'economia, della scienza e della società.

³ Il Consiglio federale fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sul consumo di risorse naturali e sui progressi ottenuti nell'ambito dell'uso efficiente delle risorse. Inoltre indica l'ulteriore necessità di agire e sottopone proposte concernenti obiettivi quantitativi per le risorse.

Art. 30b cpv. 2^{bis}

^{2bis} Per gli imballaggi che devono essere riciclati secondo l'articolo 30d capoverso 4, il Consiglio federale prescrive obblighi di raccolta, se necessario per garantirne il riciclaggio.

Art. 30d Riciclaggio

¹ I rifiuti devono essere sottoposti a riciclaggio dei materiali, se tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e se in tal modo il carico per l'ambiente risulta inferiore a quello derivante da un altro tipo di smaltimento e dalla fabbricazione ex novo dei prodotti.

² Sotto il profilo dei materiali devono in particolare essere riciclati:

- a. i metalli riciclabili da residui del trattamento dell'aria, dell'acqua e dei rifiuti;
- b. le parti riciclabili da materiali di scavo non inquinati destinati al deposito definitivo in discarica;
- c. il fosforo da fanghi di depurazione come pure da farine animali e ossee.

³ Se non sussiste alcun obbligo di riciclaggio dei materiali, le parti combustibili dei rifiuti devono essere sottoposte a recupero energetico, se tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e se in tal modo il carico per l'ambiente risulta inferiore a quello derivante da un altro tipo di smaltimento.

⁴ Se necessario a causa della quantità di rifiuti prodotti o sotto il profilo ecologico, il Consiglio federale emana prescrizioni sul riciclaggio dei rifiuti. Nell'emanare tali prescrizioni tiene conto anche dell'uso efficiente delle materie prime e dell'efficienza energetica.

⁵ Il Consiglio federale può limitare l'utilizzo di materiali e prodotti per determinati scopi, se questo serve a promuovere lo smercio di corrispondenti prodotti provenienti dal riciclaggio dei rifiuti, presenta vantaggi ecologici ed è sopportabile sotto il profilo economico.

Art. 30e cpv. 2

Abrogato

Art. 30g, rubrica

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 30h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti

¹ Chiunque intende costruire o tenere in esercizio un impianto per l'incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti con composizione comparabile oppure una discarica necessita di un'autorizzazione del Cantone. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- a. la costruzione e l'esercizio sono necessari; e
- b. è garantito che la costruzione e l'esercizio non mettono in pericolo l'ambiente e la salute dell'uomo.

² Se necessario a causa delle dimensioni degli impianti e delle caratteristiche o della composizione dei rifiuti in essi trattati, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di autorizzazione altri impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti in particolare:

- a. i rifiuti ammessi per lo smaltimento nei rispettivi impianti come pure l'uso efficiente delle materie prime e l'efficienza energetica degli impianti;
- b. i tipi di discariche;
- c. i provvedimenti necessari per la chiusura di una discarica e per la manutenzione postoperativa;
- d. la durata delle autorizzazioni;
- e. i regolamenti operativi e la contabilità del materiale degli impianti;
- f. la formazione del personale impiegato negli impianti.

Art. 32a^{bis} cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Il provento della tassa di smaltimento anticipata, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese di esecuzione, è utilizzato per finanziare lo smaltimento dei rifiuti da parte di privati o di enti di diritto pubblico.

Art. 32b cpv. 1

¹ Chi tiene in esercizio o intende tenere in esercizio una discarica deve garantire la copertura dei costi per la chiusura, la manutenzione postoperativa e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.

Titolo prima dell'art. 35d

**Capitolo 7:
Riduzione del carico inquinante causato da materie prime e prodotti**

Art. 35d Informazione sui prodotti

¹ Il Consiglio federale può, in conformità con le prescrizioni internazionali, prescrivere che i fabbricanti, gli importatori e i commercianti di prodotti la cui fabbricazione, il cui utilizzo o il cui smaltimento grava notevolmente sull'ambiente, siano tenuti a informare gli acquirenti sugli effetti che tali prodotti hanno sull'ambiente. Esso definisce i metodi per la valutazione degli effetti sull'ambiente e stabilisce le modalità secondo cui deve avvenire l'informazione.

² La Confederazione elabora basi per l'informazione concernente gli effetti di prodotti sull'ambiente e le mette a disposizione del pubblico.

Art. 35e Rendicontazione su materie prime e prodotti

¹ Per quanto concerne materie prime e prodotti che gravano notevolmente sull'ambiente, il Consiglio federale può obbligare categorie di fabbricanti e commercianti a fare rapporto alla Confederazione attestando se e come in fase di coltivazione o di fabbricazione:

- a. sono rispettati gli standard riconosciuti a livello internazionale;
- b. è stato possibile ridurre gli effetti sull'ambiente di processi ecologicamente rilevanti nella catena di creazione del valore.

² Il Consiglio federale:

- a. definisce le categorie di fabbricanti e commercianti che hanno l'obbligo di fare rapporto;
- b. definisce le materie prime e i prodotti per i quali occorre fare rapporto;
- c. stabilisce la forma e il contenuto della rendicontazione;
- d. disciplina la pubblicazione dei risultati della rendicontazione.

Art. 35f Messa in commercio di materie prime e prodotti

¹ Il Consiglio federale può, tenendo conto degli standard riconosciuti a livello internazionale, stabilire requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti se:

- a. le materie prime e i prodotti non sono stati coltivati, estratti, fabbricati o commercializzati conformemente alle prescrizioni ambientali e ad altre prescrizioni vigenti nel Paese d'origine; oppure
- b. la coltivazione, l'estrazione o la fabbricazione delle materie prime e dei prodotti grava notevolmente sull'ambiente.

² Il Consiglio federale può sottoporre la messa in commercio di tali materie prime e prodotti all'obbligo di autorizzazione oppure vietarla.

³ Se necessario per l'esecuzione del capoverso 2, le competenti autorità svizzere possono trattare dati e collaborare con le competenti autorità estere nonché con istituzioni internazionali. In tale ambito possono comunicare a dette autorità e istituzioni dati trattati conformemente alla presente legge, segnatamente dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali, purché siano garantiti un segreto d'ufficio equivalente a quello previsto dal diritto svizzero e un'adeguata protezione della personalità.

Art. 35g Obbligo di diligenza

¹ Chiunque mette in commercio materie prime e prodotti deve applicare la diligenza dettata dalle circostanze e garantire che le merci rispettino quanto previsto nell'articolo 35f.

² Il Consiglio federale può in particolare:

- a. disciplinare in dettaglio il genere e l'estensione delle misure da adottare nell'ambito dell'obbligo di diligenza;
- b. sottoporre a un obbligo di notifica la messa in commercio di determinati materie prime e prodotti;
- c. stabilire di quali informazioni su materie prime e prodotti deve disporre chi li mette in commercio;
- d. prevedere la rispedizione, il sequestro e la confisca di materie prime e prodotti;
- e. disciplinare il riconoscimento di organizzazioni che sostengono e verificano l'adempimento dell'obbligo di diligenza.

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di diligenza se il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35f è garantito in altro modo.

Art. 35h Tracciabilità

Al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35f, il Consiglio federale può emanare prescrizioni secondo cui fabbricanti, importatori e commercianti sono tenuti a documentare da quale fornitore hanno ricevuto le materie prime e i prodotti e se del caso a quale acquirente li hanno consegnati.

Art. 39, rubrica e cpv. 3

Prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni

³ Esso può aderire a organizzazioni nazionali o internazionali che promuovono l'armonizzazione o l'attuazione delle prescrizioni concernenti l'ambiente oppure collaborare con tali organizzazioni.

Art. 41 cpv. 1

¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzo di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a^{bis} (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35e–35h (rendicontazione su materie prime e prodotti, messa in commercio di materie prime e prodotti, obbligo di diligenza e tracciabilità), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

Art. 41a cpv. 2 e 3

² Possono:

- a. promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi quantitativi e le relative scadenze;
- b. concordare obiettivi quantitativi e le relative scadenze direttamente con le imprese e le organizzazioni economiche.

³ Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono nel diritto d'esecuzione, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nonché accordi con le organizzazioni economiche.

Art. 49 cpv. 1

¹ La Confederazione promuove in collaborazione con i Cantoni la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

Art. 49a Progetti di informazione e consulenza

Nell'ambito dei suoi compiti, la Confederazione può sostenere progetti d'informazione e consulenza volti a promuovere la salvaguardia delle risorse e il loro uso più efficiente. Gli aiuti finanziari non possono superare il 40 per cento dei costi.

Art. 53 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ La Confederazione può accordare contributi:

- a^{bis}. a istituzioni internazionali che elaborano basi per la salvaguardia delle risorse e per il loro uso più efficiente;

Art. 60 cpv. 1 lett. r

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- r. viola prescrizioni concernenti la messa in commercio di materie prime e prodotti (art. 35f cpv. 1 e 2, 35g cpv. 1 e 2).

Art. 61 cpv. 1 lett. l, m^{bis} e m^{ter}

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- l. non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, la manutenzione postoperativa e il risanamento della discarica (art. 32b cpv. 1);
- m^{bis}. viola prescrizioni concernenti l'informazione sui prodotti (art. 35d cpv. 1) e la rendicontazione su materie prime e prodotti (art. 35e);
- m^{ter}. viola prescrizioni concernenti la tracciabilità di materie prime e prodotti (art. 35h);

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»³ sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

